

**IL BENESSERE ANIMALE E
IL BENESSERE CON GLI
ANIMALI**

IL BENESSERE ANIMALE E IL BENESSERE CON GLI ANIMALI

Approfondimento a cura del Servizio Attività e Rapporti Istituzionali del Consiglio Regionale del Veneto¹

22 luglio 2025

SOMMARIO

PRIMA PARTE - IL BENESSERE ANIMALE	1
IL CONCETTO DI BENESSERE ANIMALE.....	1
INQUADRAMENTO NORMATIVO	2
ANIMALI DA REDDITO	3
La prevenzione della salute pubblica e la tutela del benessere degli animali da reddito	3
Definizione di Animale da Produzione (o da Reddito)	4
Evoluzione del concetto di benessere: dal prendersi cura al principio ONE WELFARE	4
Gli strumenti di programmazione del benessere degli animali da reddito	5
Il benessere animale durante il trasporto	12
Accreditamento delle strutture veterinarie private	13
I finanziamenti per il benessere degli animali negli allevamenti	13
La farmacovigilanza.....	14
SPERIMENTAZIONE CON GLI ANIMALI	14
ANIMALI DA AFFEZIONE	15
Benessere degli animali da compagnia e divieto di maltrattamento	15
La ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa	16
Prevenzione del randagismo.....	16
Tutela degli equidi	18
SECONDA PARTE - IL BENESSERE CON GLI ANIMALI	20
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)	20
Centro di referenza in Veneto	21
DIGITAL PET	22
CANI DA ASSISTENZA.....	23
CENTRI DI REFERENZA PER IL BENESSERE ANIMALE	25

¹ Il presente documento non ambisce a fornire una trattazione esaustiva dell'articolato panorama normativo, scientifico e operativo che riguarda il benessere animale. Si propone piuttosto come uno strumento introduttivo e orientativo, volto a delineare un primo quadro di riferimento che – pur nella sua sintesi – possa rappresentare una base solida per successivi approfondimenti.

PRIMA PARTE - IL BENESSERE ANIMALE

IL CONCETTO DI BENESSERE ANIMALE

Il concetto di **benessere animale** ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle politiche pubbliche e nella sensibilità collettiva, a partire dal celebre **Rapporto Brambell** del 1965, che ha definito le cosiddette "**cinque libertà**" fondamentali per garantire una vita dignitosa agli animali:

1. Libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione
2. Libertà da dolore, lesioni e malattie
3. Libertà dalla paura e la sofferenza mentale
4. Libertà di fruire di ambienti fisici adeguati
5. Libertà di manifestare il proprio repertorio comportamentale specie-specifico

Nel 1978 venne sottoscritta presso la sede dell'UNESCO a Parigi la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, in cui sono affermati i principi del rapporto uomo-animale, tra i quali quello secondo cui "nessun animale deve essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli".

A partire dagli anni '80 la Comunità Europea ha emanato numerosi provvedimenti che richiamano al rispetto del benessere animale, imponendo sia requisiti minimi, validi per tutte le specie e categorie animali, sia alcuni requisiti specifici per tipologia o ambito. Tuttavia, è solo nel 2009, con il Trattato di Lisbona, che l'animale viene dichiarato '**essere senziente**', ovvero dotato di capacità percettive, in particolare di soffrire e provare dolore.

Nel 2003, il Ministero della Salute ha istituito il **Centro di referenza nazionale per il benessere animale** presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

Con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato l'articolo 9 della Costituzione italiana, la tutela degli animali è stata introdotta tra i principi fondamentali della Repubblica.

Art.9

*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. **La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.***

In questo contesto, i paragrafi successivi approfondiscono il tema del benessere animale nei suoi **tre ambiti principali**: gli **animali da reddito**, gli **animali utilizzati a fini sperimentali** e gli **animali d'affezione**, evidenziando, ove disponibili, dati e iniziative con particolare attenzione al ruolo della Regione Veneto.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

BENESSERE ANIMALI DA REDDITO		
Livello	Normativa	Contenuto Specifico
EUROPEO	Art. 13 TFUE (2007)	Riconoscimento animali come "esseri senzienti" - Principio fondamentale
	Direttiva 98/58/CE	Quadro generale protezione animali allevati
	Direttiva 2008/120/CE	Suini: allevamento gruppo scrofe, divieto taglio coda, arricchimento ambientale
	Direttiva 1999/74/CE	Galline ovaiole: divieto gabbie convenzionali dal 2012
	Direttiva 2007/43/CE	Polli da carne: densità massime, monitoraggio benessere
	Regolamento CE 1/2005	Trasporto: protezione durante trasporto
	Regolamento CE 1099/2009	Macellazione: obbligo stordimento pre-iugulazione
NAZIONALE	D.Lgs. 146/2001	Recepimento direttiva generale - obbligo "misure adeguate benessere"
	D.Lgs. 122/2011	Recepimento normativa suini
	D.Lgs. 267/2003	Recepimento normativa galline ovaiole
	D.Lgs. 181/2010	Recepimento normativa polli da carne - densità 33 kg/m ²
	Circolari Ministero Salute	Check-list controllo, procedure operative, linee guida tecniche
REGIONALE VENETO	Direzione Prevenzione	Programmazione e coordinamento
	U.O. Sanità Animale	Piani regionali, igiene allevamenti, farmacovigilanza
	Servizi Veterinari ULSS	Controlli operativi 2024: 1.488 bovini, 155 suini, 134 ovi-caprini
	DGR 865/2023 + AVEPA	Finanziamenti: 20 milioni euro, 212 aziende finanziate

ANIMALI D'AFFEZIONE		
Livello	Normativa	Contenuto Specifico
EUROPEO	Art. 13 TFUE	vedi sopra
NAZIONALE	Legge n. 281/1991	Animali da affezione e prevenzione del randagismo
	Legge n. 189 del 2004	Disposizioni penali specifiche contro il maltrattamento degli animali e il loro impiego in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

	Legge n. 82 del 2025	
	Legge n. 201/2010	Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
REGIONALE VENETO	L.R. 60/1993	Base: anagrafe canina, cattura cani, canili, colonie feline
	L.R. 17/2014	Novellazione: divieto catena, accesso aree pubbliche
	L.R. 20/2024	Novellazione: art. 16-bis "Misure protezione animali da compagnia"
	DGR 887/2004	Istituzione Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina (BAC)
	DGR 272/2007	Linee guida igiene urbana veterinaria per Comuni
	DGR 2332/2005	Requisiti minimi strutture veterinarie
	DGR 1627/2014	Linee guida per l'identificazione mediante microchip dei cani e degli altri animali d'affezione

STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE

Livello	Organo	Funzione
REGIONALE	Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria	Indirizzo strategico e coordinamento
	U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari	Programmazione piani, igiene allevamenti, coordinamento territoriale
TERRITORIALE	Servizi Veterinari ULSS	Controlli operativi, ispezioni, applicazione check-list
FINANZIARIO	AVEPA	Gestione dei fondi PAC e CSR benessere animale

ANIMALI DA REDDITO

La prevenzione della salute pubblica e la tutela del benessere degli animali da reddito

La Regione del Veneto promuove la prevenzione dei rischi sanitari e la sicurezza alimentare attraverso interventi mirati a tutelare la salute umana e a garantire condizioni adeguate di benessere per gli animali da reddito. In tale ambito, sono attivate azioni e procedure standardizzate per il monitoraggio e la tracciabilità della gestione degli animali nei luoghi di allevamento e durante i trasferimenti, anche in fase di sperimentazione. Queste misure contribuiscono a ridurre l'insorgenza di malattie trasmissibili, a migliorare la qualità dei prodotti di origine animale e a rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema produttivo.

Prima di approfondire l'applicazione delle normative in materia di benessere animale, è opportuno chiarire il concetto di "animale da reddito", così da inquadrare correttamente le misure previste dalla legge per assicurare condizioni appropriate durante le fasi di allevamento, trasporto e macellazione.

Definizione di Animale da Produzione (o da Reddito)

Gli animali da produzione sono quelli allevati per ottenere alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti di origine animale, oppure impiegati per scopi agricoli o economici. Secondo l'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, si definisce animale da produzione:

“Qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli.”

Tutti questi animali elencati sono tutelati dal D. Lgs n. 146/2001, attuazione della Direttiva (CE) n. 98/58 e da norme specifiche relative all'allevamento dei vitelli, dei suini, delle galline ovaiole e dei polli da carne (normativa verticale).

Pertanto, ogni Stato Membro deve garantire il rispetto delle disposizioni normative concernenti la protezione degli animali negli allevamenti e verificarne l'applicazione attraverso l'esecuzione di sopralluoghi ispettivi.

Evoluzione del concetto di benessere: dal prendersi cura al principio ONE WELFARE

Il grado di benessere degli animali allevati è strettamente correlato alla salute dell'uomo, che da questi animali ottiene il suo nutrimento.

Il benessere animale e la vita dell'uomo sono direttamente collegati.

Mentre, inizialmente, si tendeva a definire il benessere animale come **“la capacità degli animali di adattarsi all'ambiente”**, tralasciando la variabile che maggiormente influisce sullo stato di benessere o malessere degli animali, ovvero l'attività dell'uomo, attualmente una delle definizioni più utilizzate è quella proposta dal Department for Environment, Food, Rural Affairs inglese che, si sintetizza con il concetto: **“Gli animali, e in particolare le specie di cui l'uomo si prende cura, dovrebbero essere trattati in maniera tale da non causare loro sofferenze eccessive o non necessarie”**.

Il concetto di benessere animale è cambiato con l'evolversi della conoscenza scientifica e della capacità dell'uomo di riconoscere l'animale come essere senziente fino a giungere all'applicazione del principio del **“One Welfare”** riconoscendo le interconnessioni tra **uomo, animale e ambiente** e promuovendo la collaborazione tra discipline al fine di migliorare il benessere di tutte le componenti nel sistema di produzione. Nell'azienda agricola, il benessere degli animali e dei loro proprietari è direttamente correlato, poiché animali ben tenuti in aziende produttive sono generalmente associati alla redditività a lungo termine della produzione zootecnica e alla disponibilità di prodotti di origine animale, con conseguente aumento del benessere degli agricoltori.

Gli strumenti di programmazione del benessere degli animali da reddito

❖ PIANO NAZIONALE BENESSERE ANIMALE 2024- 2026

Il PNBA 2024-2026, adottato dal Ministero della Salute, rappresenta uno strumento strategico per garantire l'applicazione uniforme delle normative europee e nazionali in materia di benessere animale. Il piano nasce dall'esigenza di rafforzare l'efficacia dei controlli² ufficiali negli allevamenti, migliorare la qualità delle produzioni zootecniche e promuovere un approccio integrato alla salute animale, umana e ambientale, in linea con il principio One Health.

Tra gli obiettivi principali del PNBA figurano:

- ❖ programmazione annuale dei controlli sulla base della valutazione del rischio (regolamento (UE) 2017/625);
- ❖ la definizione di criteri omogenei per la valutazione del rischio e la programmazione dei controlli ufficiali;
- ❖ il coordinamento tra le autorità competenti per evitare sovrapposizioni e garantire coerenza nell'applicazione delle norme;
- ❖ la digitalizzazione dei flussi informativi attraverso l'integrazione con le piattaforme VETINFO e ClassyFarm;
- ❖ la formazione continua di medici veterinari pubblici e privati, nonché degli allevatori, per accrescere la consapevolezza e la competenza in materia di benessere animale.

L'attuazione del PNBA in Veneto

La Regione del Veneto partecipa attivamente all'attuazione del PNBA attraverso una rete articolata di strutture e strumenti operativi:

- ❖ La Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria coordina a livello regionale le attività di programmazione, vigilanza e formazione.
- ❖ I Servizi Veterinari delle Aziende ULSS effettuano i controlli ufficiali negli allevamenti e caricano i risultati su VETINFO, contribuendo alla classificazione del rischio aziendale tramite ClassyFarm.
- ❖ L'Unità Operativa Sanità Animale elabora piani regionali per l'igiene degli allevamenti, la farmacovigilanza e la biosicurezza.
- ❖ Gestione del ruolo delle allerte.

² CONTROLLI: REGOLAMENTO (CE) n. 882/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; REGOLAMENTO (CE) n. 853/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; REGOLAMENTO (CE) n. 854/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali. (2006/778/CE).

Nel 2024, la Regione ha effettuato oltre 1.700 controlli ufficiali su bovini, suini e ovi-caprini, dimostrando un impegno concreto nella tutela degli animali da reddito.

Oltre al Piano per il Benessere Animale, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali per garantire condizioni di vita adeguate agli animali da allevamento e che trova fondamento nel Regolamento (UE) 2017/625 e nella Direttiva 98/58/CE, concorrono a definire un sistema globale e integrato di salute, sicurezza e sostenibilità negli allevamenti anche altri strumenti strategici.

Il Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027, ai sensi dell'art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, rappresenta il piano strategico per il sistema dei controlli lungo la filiera alimentare.

È stato recepito dalla Regione del Veneto con DGR n. 975 del 27 agosto 2024 “Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente l'adozione del "Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2023-2027", ai sensi dell'art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (Rep. Atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023)”.

In caso di rischi legati alla catena alimentare, la Regione partecipa attivamente al Sistema di Allerta Rapida per i Mangimi (RASFF), previsto dal regolamento europeo, assicurando una risposta tempestiva ed efficace. A completare il quadro, vi sono il Piano Nazionale di Controllo della Salmonellosi, disciplinato dal Regolamento (CE) n. 2160/2003, e il Programma Nazionale di Controllo dell'Influenza Aviaria, entrambi attuati in Veneto con campagne di sorveglianza, campionamenti e misure di contenimento in caso di focolai.

Con il **Piano Regionale di Controllo Ambientale**, invece, che recepisce le direttive europee in materia ambientale, come la Direttiva Nitrati (91/676/CEE), e che viene implementato con il supporto tecnico dell'ARPAV, **viene monitorato l'impatto degli allevamenti sul territorio.**

Inoltre, con l'introduzione del regime della “Condizionalità rafforzata”, ossia la clausola stabilita dalla Politica Agricola Comune (PAC) che stabilisce una serie di obblighi e criteri che gli agricoltori devono rispettare per accedere ai pagamenti diretti e agli aiuti dello Sviluppo Rurale, la Giunta regionale del Veneto con la DGR n. 949 del 13 agosto 2024 approva le procedure operative tra la Regione e AVEPA per la trasmissione degli esiti dei controlli di Condizionalità Rafforzata, atto che si inserisce nel quadro della PAC 2023-2027, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115, e stabilisce che i Servizi Veterinari delle ULSS siano responsabili dell'effettuazione dei controlli, sui Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e sulle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), in materia di benessere animale, salute pubblica e tutela ambientale.

Il sistema dei controlli ufficiali negli allevamenti si inserisce, dunque, all'interno dei Piani di Sanità Animale, attraverso l'applicazione di procedure operative standardizzate e l'utilizzo di check-list digitali. Questi strumenti sono sviluppati e gestiti all'interno del Sistema I&R (Identificazione e Registrazione), che consente di tracciare in modo preciso ogni animale presente sul territorio.

Tutti i dati raccolti durante i controlli vengono inseriti nel portale nazionale VETINFO, che rappresenta il punto di accesso all'Anagrafe Zootecnica Nazionale. Questo sistema informativo non solo permette di conoscere in tempo reale la consistenza e la distribuzione del patrimonio

zootecnico, ma consente anche di valutare l'efficacia dei controlli effettuati e di programmare in modo mirato le attività per l'anno successivo.

Grazie a questa infrastruttura digitale, la Regione del Veneto e le autorità sanitarie locali possono operare in modo coordinato, trasparente e basato su dati oggettivi, contribuendo a garantire un elevato livello di sicurezza sanitaria e benessere animale.

Di seguito si riportano i dati estrapolati dal portale informativo VETINFO, nella tabella n. 1 risultano 26.209 i luoghi dove si custodiscono degli animali.

Gli stabilimenti sono tutti i luoghi fisici, anche all'aperto, in cui sono detenuti animali o materiale germinale, anche temporaneamente, ai sensi dell'art. 4, punto 27 dell'AHL (Anagrafe degli Allevamenti Zootecnici). Lo stabilimento è identificato in BDN con il codice aziendale.

La registrazione degli stabilimenti è un passo cruciale per garantire la sicurezza e la tracciabilità degli animali, specialmente nel contesto di malattie infettive e sicurezza alimentare.

Per operatore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene, anche temporaneamente, qualsiasi animale di qualsiasi specie (con le definizioni ed esclusioni indicate nell'AHL), ai sensi dell'articolo 4, punto 24), del regolamento UE 2016/429.

Per attività (tabella n. 2) svolta da un operatore in uno stabilimento si intende quella inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie. A ciascuna attività, registrata in BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica), è assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento unico.

Ai fini della gestione del sistema I&R e dell'inserimento delle informazioni in BDN, il termine gruppo-specie si riferisce all'insieme di alcune specie animali in base a norme UE (in particolare alle definizioni di alcuni ungulati contenute nel regolamento delegato UE 2019/2035) e a valutazioni della DGSAF (Direzione generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari) inerenti alla loro gestione.

L'attività registrata/riconosciuta per uno dei seguenti gruppo specie (tabella n. 3):

Equini (cavalli, asini, zebre e loro incroci)

Bovini (bovini del genere bos, yak, bisonti, zebù e loro incroci, eccetto i bufali che sono gestiti, per le finalità del sistema I&R, al di fuori del gruppo specie "bovini")

Ovini (genere Ovis e incroci) e caprini (genere Capra e incroci)

Suini (maiali e cinghiali)

Camelidi (cammello; dromedario; lama; alpaca; guanaco; vigogna)

Cervidi (cervo, daino, capriolo; alce; renna)

Lagomorfi (conigli e lepri) diversi da quelli da compagnia.

VETINFO dispone poi dei dati relativi ai luoghi (tabella n. 4) dove si macellano gli animali da reddito, anche con la specifica disponibile da aprile 2025 del cosiddetto macello annesso, un luogo vicino allo stabilimento per pollame.

NUMERO ATTIVITÀ, NUMERO OPERATORI, NUMERO S...

DI DATA RIFERIMENTO, REGIONE, PROVINCIA

DATA RIFERIMENTO	30/06/2025		
REGIONE	NUMERO STABILIMENTI	NUMERO ATTIVITÀ	NUMERO OPERATORI
VENETO	26,209	40,173	26,856
BELLUNO	2,233	4,107	2,282
PADOVA	4,103	6,168	4,262
ROVIGO	1,198	1,702	1,232
TREVISO	6,164	9,628	6,304
VENEZIA	2,581	3,737	2,712
VERONA	5,101	7,545	5,286
VICENZA	4,829	7,286	4,947
Total	26,209	40,173	26,856

Tabella n. 1 STRUTTURE_ZOOTECNICHE - ATTIVITA' - OPERATORI

Dati 30/06/2025

GRUPPO SPECIE: AVICOLI, BOVINI, BUFALINI, CAMELIDI, OVINI E CAPRINI o SUIDI.

NUMERO ATTIVITÀ

DI TIPO ATTIVITÀ

- ALLEVAMENTO
- STABILIMENTO ...
- COMMERCIANTE
- STALLA DI TRA...
- INCUBATOIO
- CENTRO RACC...
- STABILIMENTO ...
- STABILIMENTO ...
- CENTRO DI RIC...




Tabella n. 2 NUMERO DI ATTIVITA' SUDDIVISE PER TIPOLOGIA I CENTRI DI RACCOLTA, ALLEVAMENTI, INCUBATOI, LE STALLE DI TRANSITO, LE STALLE DI SOSTA, CENTRI DI RACCOLTA, SEDI DI COMMERCIO, COMMERCIANTE.

DATI 30/06/2025

NUMERO ATTIVITÀ

DI GRUPPO SPECIE




Tabella n. 3 STRUTTURE ZOOTECNICHE SUDDIVISE PER SPECIE

Dati 30/06/2025

GRUPPO SPECIE: AVICOLI, BOVINI, BUFALINI, CAMELIDI, CERVIDI, EQUIDI, OVINI E CAPRINI o SUIDI.

STABILIMENTI DI MACELLAZIONE³

Dati fino a 16/07/2025

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	NUMERO MACELLI
VENETO	BELLUNO	TOTAL	9
		FELTRE	1
		LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	1
		ROCCA PIETORE	1
		SANTA GIUSTINA	1
		SEDICO	1
		SELVA DI CADORE	1
		SOSPIROLO	1
		TAMBRE	2
	PADOVA	TOTAL	30
		AGNA	1
		ANGUILLARA VENETA	1
		ARRE	2
		BORGORICCO	2
		CAMPO SAN MARTINO	2
		CAMPODARSEGO	1
		CANDIANA	1
		CARMIGNANO DI BRENTA	1

³ RIFERIMENTI NORMATIVI a) Decreto legislativo 1° settembre 1998, n.333, attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento; b) Nota del Ministero della salute prot. 44419 del 07.12.2006 "per il controllo della protezione in fase di macellazione".

	CARTURA	1
	CITTADELLA	1
	CODEVIGO	3
	GRANTORTO	1
	LOZZO ATESTINO	1
	MONSELICE	1
	PIAZZOLA SUL BRENTA	1
	PONTE SAN NICOLO'	1
	POZZONOVO	1
	SAN GIORGIO IN BOSCO	1
	SAN MARTINO DI LUPARI	1
	SANTA GIUSTINA IN COLLE	2
	SANT'URBANO	1
	SOLESINO	1
	VIGONZA	1
	VILLAFRANCA PADOVANA	1
ROVIGO	TOTAL	8
	ADRIA	2
	ARIANO NEL POLESINE	1
	CANARO	1
	PORTO TOLLE	1
	PORTO VIRO	1
	ROSOLINA	1
	TAGLIO DI PO	1
TREVISO	TOTAL	25
	CAPPELLA MAGGIORE	1
	CARBONERA	1
	CASTELFRANCO VENETO	1
	FARRA DI SOLIGO	1
	GIAVERA DEL MONTELLO	1
	GODEGA DI SANT'URBANO	2
	LORIA	2
	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1
	NERVESA DELLA BATTAGLIA	1
	ODERZO	1
	ORMELLE	1
	ORSAGO	1
	PAESE	3
	PIEVE DEL GRAPPA	1
	RIESE PIO X	1
	SAN FIOR	3
	VAZZOLA	1
	VOLPAGO DEL MONTELLO	2
VENEZIA	TOTAL	14
	CAMPAGNA LUPIA	1
	CEGGIA	1
	CINTO CAOMAGGIORE	1
	ERACLEA	1
	JESOLO	2

	NOALE	1
	PORTOGRUARO	1
	PRAMAGGIORE	1
	SAN DONA' DI PIAVE	1
	SANTA MARIA DI SALA	1
	SCORZE'	2
	TORRE DI MOSTO	1
VERONA	TOTAL	41
	ARCOLE	1
	BADIA CALAVENA	1
	BELFIORE	1
	CAPRINO VERONESE	1
	CASALEONE	1
	CASTAGNARO	2
	COLOGNOLA AI COLLI	1
	FUMANE	2
	GREZZANA	2
	ISOLA DELLA SCALA	2
	MARANO DI VALPOLICELLA	1
	MINERBE	1
	MONTECCHIA DI CROSARA	1
	NEGRAR DI VALPOLICELLA	4
	NOGARA	1
	NOGAROLE ROCCA	2
	OPPEANO	2
	PASTRENGO	2
	PESCANTINA	2
	RONCO ALL'ADIGE	1
	ROVERCHIARA	1
	SALIZZOLE	1
	SAN MARTINO BUON ALBERGO	1
	SANT'ANNA D'ALFAEDO	1
	SOMMACAMPAGNA	2
	SONA	2
	TREVENZUOLO	1
	ZIMELLA	1
VICENZA	TOTAL	27
	ALTISSIMO	2
	BARBARANO MOSSANO	2
	CAMISANO VICENTINO	1
	CAMPIGLIA DEI BERICI	1
	CASSOLA	2
	CASTEGNERO	1
	CASTELGOMBERTO	1
	COSTABISSARA	1
	FARA VICENTINO	1
	LUSIANA CONCO	1
	MALO	2
	MARANO VICENTINO	1

MAROSTICA	1
MUSSOLENTE	1
POVE DEL GRAPPA	1
ROSSANO VENETO	1
SAN VITO DI LEGUZZANO	1
SANDRIGO	1
SOVIZZO	1
TRISSINO	1
VAL LIONA	1
VELO D'ASTICO	1
VILLAGA	1
TOTAL	154

Tabella . 4

Il benessere animale durante il trasporto

Il trasporto degli animali è regolato a livello europeo dal Regolamento (CE) n. 1/2005⁴ del Consiglio del 22 dicembre 2004, che disciplina la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Il regolamento stabilisce criteri generali e specifici per ciascuna specie animale, tenendo conto delle modalità di trasporto (via terra, acqua o aria) e della durata del viaggio. Tra le disposizioni principali vi sono l' idoneità degli animali al trasporto, la formazione obbligatoria dei conducenti, l' omologazione dei mezzi, la disponibilità di acqua e cibo e la documentazione di accompagnamento.

In Italia, il Regolamento (CE) n. 1/2005 è stato recepito e attuato attraverso disposizioni nazionali e regionali. La Regione del Veneto, tramite la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, ha predisposto strumenti operativi e linee guida per garantire il rispetto delle norme sul territorio. I Servizi Veterinari delle Aziende ULSS sono incaricati di

⁴ RIFERIMENTI NORMATIVI a) Nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. 4192 del 05.03.2009 “ Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto – Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori; b) Decreto legislativo 25 luglio 2007, n 151 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”; c) Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; d) Accordo, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente << Prime disposizioni per l' autorizzazione al trasporto di animali vivi >>. (Provvedimento del 20 marzo 2008); e) Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante norme per l' attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all' identificazione e alla registrazione degli animali.

far applicare le disposizioni vigenti, svolgendo attività di vigilanza durante le operazioni di carico, scarico e trasporto.

Le principali attività di controllo comprendono:

- ❖ Verifica dell'omologazione dei mezzi di trasporto;
- ❖ Controllo della formazione e autorizzazione dei conducenti;
- ❖ Verifica della documentazione di trasporto;
- ❖ Controlli a campione su strada e nei punti di partenza e arrivo;
- ❖ Sorveglianza delle movimentazioni nazionali e internazionali tramite il sistema I&R e il portale VETINFO.

Accreditamento delle strutture veterinarie private

La Promozione del benessere si concretizza anche nell'accrescimento e nella tutela dell'igiene pubblica e della gestione degli animali in ambito urbano, andando a promuovere condizioni virtuose di realizzazione e organizzazione delle strutture veterinarie di supporto su tutto il territorio regionale. Di seguito la deliberazione della Giunta regionale che disciplina l'accreditamento delle strutture veterinarie private. La DGR n.2332 del 09 agosto 2005 "Attuazione dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le P.A. del 26/11/2003, n.1868, vengono classificate quali strutture veterinarie da autorizzare". In essa si stabiliscono i "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private. Modalità di autorizzazione delle nuove strutture, tempi e modalità per l'adeguamento delle strutture già autorizzate. Linee guida vincolanti" e classifica le strutture veterinarie in: studio con accesso di animali, ambulatorio, clinica o casa di cura, ospedale, laboratorio di analisi-Studi veterinari con accesso di animali esercitato in forma singola ed associati - Ambulatorio veterinario esercitato in forma singola ed associata - Clinica veterinaria-Casa di cura veterinaria - Ospedale veterinario -Laboratorio veterinario di analisi.

I finanziamenti per il benessere degli animali negli allevamenti

La Regione offre contributi, fino al 60%, per le aziende agricole che investono nel miglioramento del benessere animale, ad esempio attraverso l'adozione di sistemi di gestione innovativi o l'adeguamento delle strutture. Il CSR Veneto 2023-2027 sostiene gli agricoltori che investono nel benessere animale tramite l'intervento SRD02 - Azione D. Le spese ammissibili a fondo perduto sono:

- ❖ impianti automatizzati per il miglioramento del microclima;
- ❖ sistemi per la gestione dell'abbeveraggio;
- ❖ sistemi per il miglioramento della stabulazione;
- ❖ sistemi per la pulizia o la disinfezione automatizzata dell'allevamento (esclusi suini);
- ❖ aree di transito/aree tampone/aree non produttive (esclusi suini);
- ❖ isolamento degli allevamenti (esclusi suini);

- ❖ sistemi per la disinfezione e la pulizia di aree di carico e scarico e mezzi di trasporto (esclusi suini);
- ❖ costruzione di fabbricati per l'allevamento e relative produzioni;
- ❖ acquisto con ristrutturazione o ristrutturazione fabbricati k finalizzati all'allevamento e relative produzioni.

L'AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) gestisce questi fondi del CSR Veneto 2023-2027 per le aziende agricole che investono nelle strutture e tecnologie citate nell'elenco per il miglioramento del benessere animale.

La farmacovigilanza

La Regione monitora l'uso efficiente e razionale degli antibiotici negli allevamenti, seguendo le linee guida nazionali e internazionali. La farmacovigilanza sui farmaci veterinari svolta dalla Regione Veneto e dalle AULSS è fondamentale per proteggere sia gli animali da compagnia che quelli destinati alla produzione alimentare.

SPERIMENTAZIONE CON GLI ANIMALI

Benché sia auspicabile sostituire nelle procedure di ricerca scientifica l'uso di animali vivi con altri metodi che non ne prevedano l'uso, ad oggi l'impiego degli animali a fini di sperimentazione continua a essere **necessario per tutelare la salute umana e animale**. Allo stesso tempo aumentano costantemente le conoscenze scientifiche disponibili sulla capacità degli animali di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia e manifestare un danno prolungato, così come sui fattori che influenzano il loro benessere.

L'utilizzo di animali a fini scientifici deve essere disciplinato da procedure ispirate ai **principi delle 3R: replacement, reduction, refinement**¹, riconosciuti a livello internazionale e scientifico, che impongono di evitare l'utilizzo di animali dove non necessario e di aumentare il più possibile il loro benessere quando vengono utilizzati per fini di ricerca scientifica:

- **Replacement:** la sostituzione del modello animale con un modello in vitro o un modello informatico;
- **Refinement:** la costante attenzione al continuo miglioramento del benessere degli animali utilizzati a fini sperimentali attraverso lo sviluppo di sistemi di stabulazione e di gestione attenti alle loro necessità biologiche. Rientrano in questo principio tutti gli accorgimenti che si mettono in atto per ridurre lo stress, l'angoscia e il dolore nell'animale, dalle tecniche di manipolazione fino al protocollo anestesiológico scelto;
- **Reduction:** la riduzione del numero di animali arruolati nell'esperimento senza che vi sia compromissione della significatività statistica del campione. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso la scelta del modello animale più adatto e più standardizzato, l'utilizzo delle procedure più idonee, il controllo dei fattori ambientali ed umani, la scelta del disegno sperimentale più funzionale all'obiettivo della ricerca e applicando metodi statistici adeguati.

A livello normativo, il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 ha dato attuazione alla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

ANIMALI DA AFFEZIONE

L'allegato I del Regolamento (UE) 2016/429 definisce l'elenco delle specie a cui appartengono gli animali da compagnia, includendo:

- Cani (*Canis lupus familiaris*);
- Gatti (*Felis silvestris catus*);
- Furetti (*Mustela putorius furo*);
- Animali acquatici ornamentali
- Anfibi
- Rettili
- Volatili diversi da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti;
- Roditori e conigli non destinati alla produzione alimentare;
- Alcune tipologie di invertebrati

La detenzione di questi animali è caratterizzata dall'**assenza di una finalità produttiva**.

Anche gli equidi, in particolare asini, cavalli, muli e bardotti, benché non classificati giuridicamente come animali da compagnia, possono acquisire un'importante valenza affettiva per l'essere umano. In questo contesto si utilizza quindi il termine "**animali d'affezione**" per includere non solo le specie classificate come animali da compagnia dal Regolamento (UE) 2016/429, ma anche gli equidi non allevati per finalità alimentari.

Benessere degli animali da compagnia e divieto di maltrattamento

Il 6 febbraio 2003 è stato sancito l'Accordo Stato-Regioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy attraverso il quale Stato e Regioni si impegnano a promuovere iniziative finalizzate a una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali stessi.

In recepimento di tale Accordo, la Regione del Veneto ha approvato con DGR n. 272 del 6 febbraio 2007 le "*Linee guida per una regolamentazione uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto*".

Successivamente, la Legge regionale 9 agosto 2024, n. 20 ha introdotto l'articolo 16 bis nella LR n. 60/1993, specificando all'interno dell'ordinamento regionale alcuni divieti puntuali in materia di maltrattamento degli animali. La legge del 1993, infatti, pur esprimendo la condanna da parte della Regione verso atti di crudeltà e maltrattamenti, era principalmente orientata alla prevenzione del randagismo (v. *infra*).

La recentissima Legge 6 giugno 2025, n. 82 (cd. "**Legge Brambilla**") recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*", apporta significative modifiche all'ordinamento in materia di reati contro gli animali.

In primo luogo, la legge modifica la rubrica del **Titolo IX bis** del Libro II del Codice penale - originariamente introdotto con Legge 20 luglio 2004, n. 189 - da "*Delitti contro il sentimento*

per gli animali” in “*Delitti contro gli animali*”, individuando questi ultimi quale interesse direttamente tutelato dalla norma penale, non più mediato dalla protezione del sentimento umano di pietà.

Tra le ulteriori novità previste dalla Legge Brambilla, si segnalano:

- sensibili **inasprimenti di pena** per tutte le fattispecie di reato previste dal Titolo IX bis (Uccisione di animali; Maltrattamento di animali; Spettacoli o manifestazioni vietati; Divieto di combattimenti tra animali) oltre che per i reati di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 CP), abbandono di animali (art. 727 CP), uccisione, cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette (art. 727-bis CP), distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis CP);
- nuove **circostanze aggravanti**, con pene aumentate se il reato contro l’animale è commesso alla presenza di minori, nei confronti di più animali e se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso;
- il nuovo **divieto di detenzione di animali d’affezione alla catena**, disposizione che estende a tutto il territorio nazionale una prescrizione che era stata anticipata da varie normative regionali (in Veneto il divieto era stato introdotto dalla legge regionale n. 17/2014).

La ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa

Con la Legge 4 novembre 2010, n. 201 il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 ed in vigore dal 1° maggio 1992. Oltre ad autorizzare la ratifica e dettare l’ordine di esecuzione, la legge n. 201/2010 contiene dettagliate norme di carattere penale e amministrativo. In particolare, il provvedimento ha introdotto nell’ordinamento la fattispecie penale del ***traffico illecito di animali da compagnia***.

Prevenzione del randagismo

Il provvedimento di riferimento sul tema è rappresentato dalla legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, secondo la quale “*lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente*”.

La legge quadro ha introdotto il **divieto di soppressione di cani e gatti randagi** quale misura di contenimento del randagismo, prevedendo che gli stessi possano essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico e solo se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Al controllo della popolazione di cani e gatti, pertanto, si provvede mediante l’**anagrafe canina** e la **limitazione delle nascite**.

La legge quadro ha previsto altresì l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un **Fondo per la lotta all’abbandono**. Il Ministro, con proprio decreto, ripartisce annualmente le disponibilità di tale fondo tra le regioni e le province autonome, cui è successivamente

demandata la ripartizione di quota parte dei contributi ricevuti tra gli enti locali per gli interventi di loro competenza.

A partire dal 2008, i criteri di ripartizione del Fondo tra Regioni e Province autonome sono i seguenti:

- ❖ 40% viene ripartito in quote di pari entità sulla base dell'attivazione della banca dati regionale dell'anagrafe canina in riferimento alla consultabilità per via telematica;
- ❖ 30% viene ripartito in base alla consistenza della popolazione dei cani e dei gatti con riferimento al numero di ingressi nei canili sanitari e nei gattili;
- ❖ 30% viene ripartito in base alla popolazione umana.

Secondo i dati divulgati dal Ministero della Salute², nel 2019 e nel 2020 è stato ripartito € 1.000.000 per ciascuna annualità, mentre nel 2022 sono stati ripartiti € 2.000.000. Nel 2018, 2021, 2023 e 2024 non è stata effettuata la ripartizione del fondo.

* * *

L'Accordo Stato-Regioni del 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy (v. *supra*) ha previsto, tra le varie, una serie di misure specificamente finalizzate alla riduzione del fenomeno del randagismo canino:

1. l'introduzione del **microchip** come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
2. l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il ministero della salute (**Anagrafe animali d'affezione**), alla quale confluiscono i dati delle anagrafi regionali. Tale sistema nazionale consente la restituzione al proprietario degli animali che si sono perduti, il monitoraggio della popolazione canina e del rilascio dei passaporti, concorrendo così a ridurre i cani vaganti e prevenire il fenomeno degli abbandoni.

* * *

La **Regione del Veneto** è intervenuta in materia già nel 1993, approvando la Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 recante "**Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo**". In particolare, il provvedimento prevede l'istituzione dell'anagrafe canina presso il settore veterinario di ogni ULSS, dispone in merito al recupero dei cani randagi e istituisce l'Albo regionale delle associazioni protezionistiche, che svolgono alcune funzioni connesse alla gestione dei rifugi o alla creazione di ricoveri mediante convenzione con Comuni e ULSS.

Successivamente la Regione:

- Con DGR n. 887 del 6 aprile 2004, in attuazione delle misure del citato Accordo Stato-Regioni del 2003, ha istituito presso il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria della Regione del Veneto (CREV) la **Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina (BAC)**, che raccoglie le informazioni provenienti dai Servizi veterinari territoriali e dai veterinari liberi professionisti autorizzati, in modo da dividerle in un unico sistema regionale. La deliberazione ha inoltre approvato delle prime "*Linee guida per l'identificazione degli animali d'affezione mediante microchip (anagrafe canina)*", poi modificate nel 2012.
- Con DGR n. 1627 del 9 settembre 2014 ha approvato le nuove "*Linee guida per l'identificazione mediante microchip dei cani e degli altri animali d'affezione*", in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni approvato il 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione che ha promosso una più

efficace armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti per garantire l'interoperatività tra le anagrafi canine regionali e l'anagrafe nazionale.

In base ai dati disponibili al **18 luglio 2025**, per la Regione Veneto risultano iscritti presso l'Anagrafe Animali d'Affezione **1.725.254 animali**, specificamente:

CANI	GATTI	FURETTI
1.547.486	177.388	380

Si riportano di seguito i dati sul **randagismo nella Regione del Veneto** (anno 2022)³:

	Ingressi nei canili sanitari	Ingressi nei canili rifugio	Canì restituiti al proprietario	Canì dati in adozione	Sterilizzazioni gatti
Veneto	2.706	790	1.279	867	8.842
% sul totale nazionale	4%	3,6%	6,3%	2,7%	11,7%

Tutela degli equidi

A livello nazionale, il **Codice per la tutela e la gestione degli equidi** del Ministero della Salute fissa i parametri essenziali per la corretta gestione degli animali nell'ambito di tutte le attività in cui vengono coinvolti - scuderizzazione, allevamento, addestramento, attività sportiva - nel rispetto delle esigenze etologiche e di benessere degli stessi. L'applicazione del Codice è volontaria, ma rappresenta il primo passo per una più ampia regolamentazione del settore.

In tema di **tutela degli equidi impiegati in manifestazioni popolari pubbliche o private** al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, si segnala il recente **Decreto Ministeriale 8 gennaio 2025** emanato dal Ministro per lo sport e i giovani, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, in attuazione dell'articolo 24 del **D.lgs. n. 36/2021** di riforma degli enti sportivi e del lavoro sportivo. La nuova disciplina detta i requisiti di sicurezza, di salute e di benessere per gli atleti, i cavalli atleti e per il pubblico.

In ambito regionale, il settore delle attività equestri è disciplinato dalla **Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9** "*Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi*". Il nuovo articolo 9 bis del provvedimento - recentemente introdotto con la **l.r. n. 4/2025** - prevede che la Giunta regionale predisponga annualmente un programma regionale di iniziative finalizzate a riconoscere e promuovere la figura del cavallo "*purché tali attività rispettino il cavallo in quanto essere senziente e ne preservino il benessere anche attraverso l'adozione delle misure necessarie idonee a evitare ogni forma di abuso e/o sfruttamento*".

Secondo dati del 2021⁴, la regione conta **32.186 equidi**, di cui **24.277 cavalli** e **7.739 asini**, distribuiti tra **17.050 proprietari**. Il primato regionale spetta alla provincia di Padova, con 7.899 equidi, seguita da Verona (6.242), Treviso (6.097), Vicenza (5.899), Venezia (2.980) e Belluno (3.069). **Le aziende che hanno a che fare con il mondo equino risultano essere oltre 9.000.**

SECONDA PARTE – IL BENESSERE CON GLI ANIMALI

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA)

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), anche denominati *pet therapy*, comprendono una grande varietà di progetti rivolti a bambini, malati, anziani e persone con disabilità.

Richiedono il coinvolgimento di diverse figure professionali, sanitarie e non, che concorrono alla progettazione e alla realizzazione degli obiettivi dell'intervento in base alle esigenze del paziente e dell'animale impiegato.

In base agli ambiti di attività, gli IAA si classificano in:

- ❖ **Terapia assistita con gli animali (TAA):** Intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva emotiva e relazionale rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica.
- ❖ **Educazione assistita con gli animali (EAA):** Intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà. L'intervento può essere anche di gruppo.
- ❖ **Attività assistita con gli animali (AAA):** Intervento con finalità di tipo ludico ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale. In tali attività, la relazione con l'animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali. Possono essere rivolte a singoli individui o a gruppi.

A seconda del tipo di attività, i professionisti coinvolti sono:

- **Responsabile di AAA:** organizza e coordina le attività;
- **Coadiutore dell'animale:** accompagna l'animale durante gli IAA, è responsabile della sua gestione durante l'interazione con gli utenti/pazienti, ne monitora lo stato di salute e il benessere secondo le indicazioni del medico veterinario;
- **Medico veterinario esperto in IAA:** collabora nella scelta della specie animale da impiegare e del binomio coadiutore/animale, valutando i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale e indirizzando alla gestione dello stesso;
- **Responsabili di progetto e referenti di intervento in TAA:** nel caso di interventi finalizzati alla cura della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, il responsabile del progetto (medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta) coordina l'équipe e individua come referente un'ideale figura professionale dell'area sanitaria o appartenente alle professioni sanitarie di documentata esperienza e competenza;
- **Responsabili di progetto e referenti di intervento in EAA:** nel caso di interventi di tipo socioeducativo, il responsabile di progetto (pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicoterapeuta) coordina l'équipe, individuando come referente un'ideale figura professionale in possesso di diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito socio-sanitario, psicologico o educativo.

* * *

La Regione del Veneto, in attuazione del in attuazione del citato Accordo Stato-Regioni del 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy, ha introdotto nell'ordinamento regionale **disposizioni sulle terapie complementari e la pet therapy** con **Legge regionale 3 gennaio 2005, n.3**, recentemente modificata dalle leggi regionali **n. 28/2022** e **n. 20/2024**.

La legge regionale promuove, tra l'altro, la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendenti delle Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Con l'Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 sono state approvate le “**Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)**”, che stabiliscono gli standard minimi per il loro svolgimento e definiscono regole omogenee sul territorio nazionale. L'Accordo è stato recepito dalla Regione del Veneto con **DGR n. n. 170 del 23 febbraio 2016**.

In materia di formazione, l'Accordo prevede che le Regioni prevedano disposizioni atte a garantire che le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti. Pertanto:

1. con **DGR n. 655 del 10 giugno 2024**, la **Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico contenente requisiti, criteri, modalità operative e termini per la presentazione di progetti formativi** per il conseguimento dell'idoneità allo svolgimento degli interventi assistiti con gli animali e il relativo **Piano didattico/formativo**;
2. con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1212 del 18 settembre 2024 sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria effettuata sui progetti formativi presentati.

Centro di referenza in Veneto

Con **Decreto ministeriale del 18 giugno 2009**, il Ministero ha attivato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) il **Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali (CRN IAA)**.

L'interesse e il coinvolgimento dell'IZSVe nei progetti di IAA ha avuto inizio nel 2005, con l'approvazione da parte della Giunta Regionale del Veneto del Progetto pilota per l'attivazione del Centro di studio e ricerca in materia di *pet therapy*, proposto in partnership dall'IZSVe, dall'Azienda ULSS 16 di Padova e dal Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona (**DGR n. 962 del 18 marzo 2005**). Da allora, IZSVe e CRN IAA hanno stretto **numerose collaborazioni nazionali ed internazionali finalizzate alla ricerca, allo sviluppo e alla standardizzazione del settore**.

Le principali attività del Centro riguardano:

- la promozione della ricerca per la standardizzazione di protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali coinvolti nei programmi di IAA;


- il potenziamento delle collaborazioni fra medicina umana e veterinaria per individuare sinergie operative e di ricerca in grado di garantire un miglioramento dei risultati delle attività svolte nel settore di interesse;
- il miglioramento delle conoscenze circa l'applicabilità di tali interventi in determinate categorie di pazienti (anziani, bambini affetti da autismo, disabili psichici);
- l'organizzazione e gestione di percorsi formativi;
- la raccolta di dati e la diffusione di informazioni alla comunità scientifica internazionale.

Il CRN è tenuto ogni anno a inviare al ministero della Salute la **Relazione Annuale sulle attività svolte in materia di Interventi Assistiti con gli animali**. A [questo link](#) è disponibile la Relazione annuale 2024.

DIGITAL PET


Digital Pet è il portale online sviluppato dal CRN IAA, in accordo con il Ministero della salute, per la gestione degli elenchi dei Centri specializzati, delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori nonché per la presentazione dei progetti di Terapie Assistite con gli Animali (TAA) e di Educazione Assistita con Animali (EAA) annualmente attivati.

Dai dati del portale Digital Pet, in Veneto risultano presenti **1.884 professionisti/operatori**. Nello specifico (*NB: si consideri che una medesima persona fisica può avere acquisito più idoneità*).



Ad oggi risultano registrate al portale **8 strutture** con sede in Veneto, di cui una sola non specializzata. Tutte le strutture regionali si caratterizzano per la presenza di animali residenziali.

A livello nazionale risultano registrate 128 strutture, di cui più del 60% non specializzate, distribuite come segue:



CANI DA ASSISTENZA

Con il termine “cani d’assistenza” si indicano tutti i **cani che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali**, svolgendo alcune funzioni che l’individuo con disabilità non può eseguire autonomamente e fornendo un **supporto costante nella vita della persona con disabilità**.

Il termine **include**:

- i cani guida per ciechi e ipovedenti;
- i cani per sordi;
- i cani d’assistenza alla mobilità;
- i cani d’assistenza per disturbi da stress post-traumatico, per l’autismo e i disturbi dello sviluppo;
- i cani da allerta/risposta medica (cane d’allerta diabete o altre malattie metaboliche, epilessia, ecc.).

Sono invece **esclusi** dall’ambito dei cani d’assistenza:

- i cani da interventi assistiti (IAA - vedi sopra);
- i “*facility dog*”, i cani da supporto emotivo e gli “*skilled companion dog*”;
- tutte le altre categorie di cani da lavoro (es. cani operativi nelle Forze Armate e nella Polizia, cani da ricerca in superficie o su macerie, *detection dogs*, ecc.).

* * *

L’articolo 1, commi 223-228 della Legge di Bilancio 2025 ([legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)) ha esteso le disposizioni in materia di gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e di accesso agli esercizi aperti al pubblico - precedentemente previste per i soli cani guida delle persone non vedenti - ai cani di assistenza di persone con disabilità o con specifiche patologie.

Le disposizioni citate hanno altresì previsto che con decreto interministeriale - non ancora adottato - siano definite:

- le patologie o le compromissioni associate alla disabilità, oggetto della suddetta estensione e per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati;
- ulteriori disposizioni concernenti il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza, l'istituzione di un registro di tali soggetti formatori e le modalità di identificazione dei cani di assistenza.

CENTRI DI REFERENZA PER IL BENESSERE ANIMALE

AMBITO	CENTRO	SEDE
Benessere animale	<u>Centro di referenza nazionale per il benessere animale</u>	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER)
Igiene urbana veterinaria	<u>Centro di Referenza Nazionale per l'Igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche</u>	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM)
Equidi	<u>Centro di Referenza UE per il Benessere dei ruminanti e degli equidi</u>	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM)
IAA	<u>Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali</u>	Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE)
Sperimentazione animale	<u>Centro di Referenza Nazionale per i metodi alternativi, benessere e cura degli animali da laboratorio</u>	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER)